



Città di Schio

COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO

AREA SOSTA "CAMBERSCHIO"

Approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 19.12.2016

REGOLAMENTO AREA SOSTA "CAMPERSCHIO"

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Riferimenti normativi

Art. 3 - Accesso all'area "CamperSchio"

Art. 4 - Struttura, ingresso/uscita e videosorveglianza dell'area "CamperSchio"

Art. 5 - Durata della sosta e divieto di campeggio

Art. 6 - Modalità della sosta nell'area "CamperSchio"

Art. 7 - Modalità di approvvigionamento idrico e di scarico liquami e acque reflue

Art. 8 - Divieti

Art. 9 - Rimozione dei veicoli

Art. 10 - Tariffe

Art. 11 - Scarico acque e altri rifiuti

Art. 12 - Gestione dell'area "CamperSchio"

Art. 13 - Rinvii e sanzione specifica

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta "CamperSchio" di via Cardatori - zona caserma Cella.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui e le acque chiare e luride, raccolti solo negli appositi impianti interni dei camper.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Le disposizioni regolamentari qui contenute hanno per riferimento in particolar modo i seguenti testi normativi:

- Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;

Art. 3 - Accesso all'area "CamperSchio"

La sosta all'interno dell'area è permessa solo ed esclusivamente agli *autocaravan* (chiamati comunemente *camper*) come definiti dall'art. 54 del D.Lgs. 285/1992, ovvero "veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono ammessi altri veicoli o strutture (roulotte, tende, gazebo, carrelli tenda, auto con tende sul tetto, ecc.), nè l'apertura di tende che fuoriescano dalla sagoma del mezzo.

Art. 4 - Struttura, ingresso\uscita e videosorveglianza dell'area "CamperSchio"

L'area sosta camper denominata "CamperSchio" è composta come di seguito descritto:

- n. 14 stalli sosta camper;
- n. 1 stallo sosta camper in piazzola predisposta senza barriere architettoniche;
- n. 1 area scarico reflui;
- n. 3 colonnine approvvigionamento energia elettrica;
- n. 1 colonnina approvvigionamento acqua potabile.

L'area camper non è custodita: la stessa è sorvegliata mediante n. 2 telecamere collegate alla rete di videosorveglianza del Comando Carabinieri e del Consorzio di Polizia Locale.

L'ingresso/uscita all'area è regolato da sbarre automatiche.

Viene allegata planimetria generale.

Art. 5 - Durata della sosta e divieto di campeggio

La sosta ai camper è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore consecutive dal momento dell'insediamento.

La sosta per un periodo superiore alle 48 ore consecutive configura attività di campeggio e come tale è vietata ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana e comporta l'applicazione di una tariffa maggiorata per ogni ora di sosta ulteriore.

Salva l'applicazione delle tariffe previste, la violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista all'art. 13 del presente regolamento, nonché la rimozione dell'autocaravan dall'area sosta secondo le modalità previste dall'art.159 del Codice della Strada, avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio. Le spese di intervento e di rimozione saranno a carico del

trasgressore\obbligato in solido.

Art. 6 - Modalità della sosta nell'area "CamperSchio"

La sosta ai camper è consentita solo nelle apposite piazzole.

Sono vietati i seguenti comportamenti:

- sosta/fermata che ostacoli l'area di manovra in modo da non permettere il transito degli altri veicoli e/o ostacolare l'accesso all'area di scarico reflui e rifornimento idrico;
- sosta/fermata in prossimità dell'accesso dell'area in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
- cedere a terzi dell'utilizzo della piazzola e il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta.

Art. 7 - Modalità di approvvigionamento idrico e di scarico liquami e acque reflue

E' permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari e alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, possono essere vuotati solo negli appositi pozzetti di scarico presenti nell'area.

Nessun altro materiale, sia liquido che solido, può essere scaricato.

Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

Art. 8 - Divieti

All'interno dell'area sono vietati:

- lo scavo di buche anche di piccole dimensioni;
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
- lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi;
- l'asportazione e il danneggiamento di materiale e oggetti di proprietà comunale;
- il gioco con palloni e oggetti di lancio;
- la circolazione di animali e, in particolare, di cani privi di guinzaglio e museruola. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi, o danni alle cose e/o alle persone; coloro che li accompagnano devono mantenere al guinzaglio i cani e raccogliergli le deiezioni;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi, nonché tutte le attività che prevedano il posizionamento all'esterno dell'autocaravan di strutture da campeggio quali, a titolo di esempio, tavoli, sedie, gazebo, stendibiancheria, antenne e altri oggetti di qualsiasi natura e dimensione;
- il transito e la sosta anche temporanea di veicoli a motore diversi dai camper e i veicoli a trazione animale;
- la sosta prolungata dei mezzi con il motore acceso;
- il lavaggio dei camper sia nelle piazzole di alloggio sia nella piazzola di scarico;
- l'utilizzo di generatori di corrente anche silenziati.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese o gli sarà addebitato ogni ripristino.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa comunale vigente in materia.

Gli ospiti dei camper devono evitare comportamenti e attività rumorose e l'uso di apparecchiature che provochino disturbo, in particolare durante le ore serali e notturne.

Le fontanelle che si trovano nell'area della sosta camper, servono solo per il carico dell'acqua potabile, non possono essere utilizzate per lavare stoviglie o provvedere all'igiene personale, né per il lavaggio dei veicoli.

Art. 9 - Rimozione dei veicoli

L'amministrazione comunale può, tramite le forze di polizia locale o statale, intervenire con la rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, che non siano in regola con il Codice della Strada oppure, qualora si configurino situazioni di effettivo campeggio, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati ai mezzi.

Le spese di rimozione e successivo eventuale deposito saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di allontanarsi dal territorio comunale con il mezzo.

Art. 10 - Tariffe

L'accesso dei camper all'area è a pagamento in base alle tariffe istituite dal Consiglio Comunale; i periodi delle tariffe a tempo decorrono dall'ora di rilascio del tagliando\titolo di ingresso.

Fermo restando il divieto di prolungare la sosta per più di 48 ore consecutive, la tariffa per sosta giornaliera (H24), o frazione di giornata, comprende, oltre alla sosta del veicolo negli appositi stalli, la fornitura di energia elettrica mediante apposite colonnine, il rifornimento idrico, lo scarico di reflui.

La sosta oltre le 48 ore comporta, oltre alla sanzione prevista e al pagamento della tariffa per la sosta giornaliera per i primi due periodi come sopra disciplinati, l'applicazione della tariffa oraria per ogni ora o frazione di ora di sosta oltre le 48 ore.

Ogni successiva variazione dell'importo delle tariffe nonché le modalità di pagamento ed esposizione del titolo di ingresso vengono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, rifornimento acqua potabile ed energia elettrica, ecc..) per guasti o per casi di forza maggiore non obbliga in nessun modo l'amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

Art. 11 - Scarico acque e altri rifiuti

Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5, D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. stesso.

L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area "CamperSchio". I conducenti dei camper sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo averlo usato e lasciarlo pulito.

È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido che non sia quello indicato dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12 - Gestione dell'area "CamperSchio"

Il Comune gestisce direttamente l'area "CamperSchio" avvalendosi eventualmente della

collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'Albo comunale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi. Le modalità di gestione nonché gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 13 - Rinvii e sanzione specifica


Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

AREA CAMPER VIA CARDATORI

CASERMA CELLA



PLANIMETRIA GENERALE

LEGENDA SUPERFICI

	AREE ASFALTATE
	AREE CON FONDO IN CLS
	AREE IN STABILIZZATO DRENANTE
	AREE A VERDE